



## ORIGINALE

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

**DELIBERAZIONE N. 80**

In data: 19.05.2023

**OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE PROCEDURE PER IL RILASCIO DEL TESSERINO DI RICONOSCIMENTO PER OPERATORI NON PROFESSIONALI, AI SENSI DELL'ART. 50 DEL TESTO UNICO DEL COMMERCIO APPROVATO CON L.R. N. 22 DEL 06/11/2019 E SS.MM.II. E IMPORTO RELATIVI DIRITTI DI ISTRUTTORIA**

L'anno **duemilaventitre** il giorno **diciannove** del mese di **maggio** alle ore **9.45**, nella sede comunale, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dallo Statuto Comunale, sono stati oggi convocati a seduta i componenti della **Giunta Comunale**.

All'appello risultano:

		Pres. Ass.
DAVIDE SANTONASTASO	SINDACO	Presente
MATTIA GIANFELICE	VICE SINDACO	Presente
OTTORINO FERILLI	ASSESSORE	Presente
FLAVIO DI MUZIO	ASSESSORE	Presente
EDIA PEZZOLA	ASSESSORE	Presente
VITTORIA IANNUCELLI	ASSESSORE	Presente

Totale presenti 6

Totale assenti 0

Assiste il Vice Segretario Comunale **DOTT.VITO DIONISI** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il **DOTT. DAVIDE SANTONASTASO** assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

## LA GIUNTA COMUNALE

### **Premesso che:**

- ai sensi dell'art. 39, c.1, lettera o) della Legge Regione Lazio n. 22 del 6/11/2019 e ss.mm.ii. vengono definiti: *“mercatini dell'antiquariato e del collezionismo, i mercati che si svolgono su un'area pubblica o su un'area privata di cui il comune abbia la disponibilità, anche nei giorni domenicali o festivi, con cadenza mensile o con intervalli di più ampia durata, aventi come specializzazioni merceologiche esclusive o prevalenti, in particolare, l'hobbysmo, l'antiquariato, le cose usate, compreso il baratto, l'oggettistica antica, il modernariato, i fumetti, i libri, le stampe, gli oggetti da collezione”*;
- con la medesima Legge n. 22 del 6 novembre 2019 e ss.mm.ii., la Regione Lazio ha dato disposizioni, all'art. 50, circa la disciplina in materia di operatori che non esercitano l'attività commerciale in modo professionale e che vendono beni ai consumatori in modo del tutto sporadico e occasionale, di seguito integralmente riportato:

### **(Mercatini dell'antiquariato e del collezionismo)**

1. I comuni, sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative, possono istituire mercatini dell'antiquariato e del collezionismo, come definiti dall'articolo 39, comma 1, lettera o).

2. Ai mercatini di cui al comma 1 partecipano:

a) gli operatori che esercitano l'attività commerciale in modo professionale, ai quali si applicano tutte le norme vigenti sull'attività commerciale effettuata su aree pubbliche, ivi compreso il rilascio dei titoli autorizzatori;

b) gli operatori che non esercitano l'attività commerciale in modo professionale e che vendono beni ai consumatori in modo del tutto sporadico e occasionale;

c) operatori artigianali, regolarmente iscritti nell'albo delle imprese artigiane, esclusivamente per la vendita di beni di propria produzione;

d) enti di solidarietà, associazioni, cooperative o altri organismi collettivi la cui attività e presenza nel mercato abbia una chiara e riconoscibile finalità di solidarietà e d'inclusione sociale.

3. Gli operatori di cui al comma 2, lettera b), possono partecipare ai mercatini fino ad un massimo di otto volte all'anno.

4. Gli operatori di cui al comma 2, lettera b), ai quali non è richiesto titolo abilitativo devono:

a) munirsi di un tesserino di riconoscimento contenente le generalità e la fotografia dell'operatore nonché appositi spazi per la vidimazione delle presenze. Il tesserino è personale, non cedibile e deve essere esposto in modo visibile durante le operazioni di vendita. Il tesserino è rilasciato, previa autocertificazione della propria condizione di operatore non professionale, per non più di una volta nell'anno solare dal comune di residenza, che conserva un apposito elenco;

b) esporre in modo chiaro e ben leggibile il prezzo di vendita al pubblico di ciascun prodotto mediante apposito cartellino. Quando siano esposti insieme prodotti identici dello stesso valore è sufficiente l'uso di un unico cartellino.

5. I comuni in cui si svolgono i mercatini di cui al presente articolo sono tenuti a:

a) tenere un elenco delle presenze distinto fra i soggetti di cui al comma 2 partecipanti a tali manifestazioni;

b) *vidimare, negli appositi spazi, il tesserino di riconoscimento di cui al comma 4, lettera a);*

c) *distinguere lo spazio espositivo destinato agli operatori non professionali da quello destinato ai commercianti.*

6. *Con apposito regolamento i comuni disciplinano le modalità, i criteri per l'istituzione e lo svolgimento dei mercatini, nonché le modalità di gestione e di attribuzione degli spazi ai singoli operatori mediante la definizione di procedure tese ad evitare fenomeni di speculazione e intermediazione fittizia.*

7. *Il comune, previa convenzione, può affidare la gestione dei mercatini, ove presenti, alle reti di imprese relative all'ambito interessato, alle associazioni di categoria o a soggetti collettivi rappresentanti degli operatori di cui al comma 2.*

**Considerato** che tale disciplina prevede che, al fine di partecipare ai mercatini (massimo 8 volte l'anno), gli operatori che non esercitano l'attività commerciale in modo professionale e che vendono beni ai consumatori in modo del tutto sporadico e occasionale devono essere in possesso, oltre che dei requisiti di onorabilità di cui all'art. 6, comma 1., della L.R. 22/2019 e s.m.i., di un tesserino di riconoscimento rilasciato dal Comune di residenza;

**Considerato** altresì che ai sensi dell'art. 50 della LR 22/2019 e ss.mm.ii. i Comuni in cui si svolgono i mercatini, di cui all'articolo sopracitato, sono tenuti a vidimare, negli appositi spazi, il tesserino di riconoscimento di cui al comma 4, lettera a);

**Ritenuto opportuno**, al fine di evitare errate interpretazioni della normativa regionale, disciplinare i seguenti aspetti:

- i beni venduti ai consumatori non devono appartenere al settore alimentare;
- il tesserino viene rilasciato una sola volta con validità annuale (anno solare) e non possono essere rilasciati ulteriori tesserini se non previa denuncia all'Autorità Giudiziaria in caso di furto e/o smarrimento e se non previo ritiro del tesserino deteriorato da parte dell'Amministrazione che ne ha disposto il rilascio in caso di deterioramento dello stesso;

**Ritenuto altresì opportuno**, applicare la tariffa di euro 30,00 (trenta/00) per i diritti di istruttoria delle pratiche inerenti al rilascio del tesserino agli operatori che non esercitano l'attività commerciale in modo professionale e che vendono beni ai consumatori in modo del tutto sporadico e occasionale;

**Ritenuto** di indicare, quale termine massimo di conclusione del procedimento di rilascio del tesserino di hobbista, 30 giorni dalla data di presentazione della richiesta;

**Visto** il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii "Testo Unico Enti Locali"

**Vista** la L.R Lazio n. 22 del 6 novembre 2019 e ss.mm.ii. (Testo unico del commercio) ed in particolare l'art. 50;

**Visto** il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

**Visti** i pareri favorevoli resi ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 dai Responsabili dei Settori competenti;

Con votazione che dà il seguente risultato:

Presenti 6 Assenti 0

Favorevoli: all'unanimità.

## **DELIBERA**


- 1) di dichiarare la premessa narrativa parte integrante del presente provvedimento;
- 2) di approvare le seguenti disposizioni non espressamente indicate nella normativa regionale:
  - a) i beni venduti ai consumatori dagli operatori che non esercitano l'attività commerciale in modo professionale e che vendono beni ai consumatori in modo del tutto sporadico e occasionale non devono appartenere al settore alimentare;
  - b) il tesserino viene rilasciato una sola volta con validità annuale (anno solare) e non possono essere rilasciati ulteriori tesserini se non previa denuncia all'Autorità Giudiziaria in caso di furto e/o smarrimento e se non previo ritiro del tesserino deteriorato da parte dell'Amministrazione che ne ha disposto il rilascio in caso di deterioramento dello stesso.
- 3) di applicare alla procedura per il rilascio del tesserino agli operatori che non esercitano l'attività commerciale in modo professionale e che vendono beni ai consumatori in modo del tutto sporadico e occasionale la tariffa di euro 30,00 (trenta/00) per i diritti di istruttoria;
- 4) di stabilire in trenta giorni dalla data di presentazione della domanda il termine massimo per il rilascio del tesserino in questione;
- 5) per tutto quanto non specificatamente richiamato nella presente deliberazione, si rinvia alla legislazione nazionale e regionale vigente;
- 6) di demandare al Responsabile dei Servizi Demografici e Attività Produttive tutti gli adempimenti conseguenti e successivi la presente delibera;
- 7) di dare atto che il presente provvedimento sarà presente all'albo pretorio online e sul sito comunale nella sezione Amministrazione Trasparente - Provvedimenti organi di indirizzo politico - Provvedimenti;

## **LA GIUNTA COMUNALE**

Attesa, altresì, l'urgenza di provvedere con votazione che dà il seguente risultato:  
Presenti 6 Assenti 0  
Favorevoli: all'unanimità.

## **DELIBERA**

Ai sensi dell'art. 134 comma 4° del D.Lgs 18/08/2000, n. 267, di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.



Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE  
DOTT. DAVIDE SANTONASTASO

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE  
DOTT. VITO DIONISI

---

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi , come da attestato di pubblicazione allegato.

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE  
DOTT. VITO DIONISI

---

---